

Denuncia ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

IL DIRETTORE

Visto il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento Comunale;

INFORMA

I contribuenti dell'obbligo di assolvimento delle dichiarazioni per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

1.DENUNCIA ORIGINARIA

Entro il 28 febbraio 2010 (prorogato al 1° marzo 2010), coloro che hanno iniziato ad occupare o detenere locali ed aree scoperte operative nell'anno 2009 devono presentarne denuncia alla Società Teateservizi srl. La denuncia deve essere redatta su appositi moduli messi a disposizione dalla Società o scaricabili dal sito www.teateservizi.com o www.comune.chieti.it, compilata con tutte le indicazioni richieste.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariati (art. 70 D.Lgs. 507/1993).

2.DENUNCE INTEGRATIVE O MODIFICATIVE

Nei termini e nelle medesime forme previste al punto 1, i contribuenti sono tenuti a presentare denuncia integrativa o modificativa, anche di quella già prodotta in base al precedente ordinamento della tassa, nelle seguenti ipotesi:

- Variazioni relative ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comportino un maggior ammontare della tassa o che comunque influiscano sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia;
- Richiesta riduzioni previste dal Regolamento comunale (ad es. abitazioni con unico occupante, abitazioni o locali ed aree adibite ad attività commerciali utilizzate in modo discontinuo o per usi stagionali; case coloniche occupate da agricoltori; case occupate da soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente un portatore di handicap (ex. L. 104/92); case occupate da nuclei familiari con tre figli minorenni e con un reddito imponibile I.R.P.E.F. fino a € 20.00,00;
- Richiesta esenzioni previste dal Regolamento Comunale (ad es. abitazioni occupate da nuclei familiari il cui reddito è costituito da unica pensione minima INPS, ovvero di importo analogo erogato da qualsiasi altro organismo previdenziale; abitazioni occupate da nuclei familiari il cui reddito è costituito da indennità di mobilità corrisposta ai sensi delle vigenti leggi dell'INPS; case parcheggio occupate da famiglie assistite in via continuativa dal Comune.
- Richiesta di agevolazioni previste per le attività industriali.

La denuncia per le agevolazioni ed esenzioni va presentata solo se non sia già stata prodotta per gli anni precedenti.

Ulteriori forme di agevolazioni e/o esenzioni decise dal Consiglio Comunale in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 in data successiva alla predetta scadenza, saranno adeguatamente pubblicizzate e i termini, per usufruirne, prorogati di conseguenza.

3.DENUNCE DI CESSAZIONE

Le denunce di cessazione di occupazione hanno decorrenza ai sensi dell'art. 64, comma 3°, del D.Lgs. 507/93, dal bimestre solare successivo alla data di presentazione.

Si ricorda che le violazioni saranno sanzionate come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Teateservizi srl

Direzione e Coordinamento Comune di Chieti

Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti agli uffici della società Teateservizi srl siti in Chieti, Via Vicoli n. 17, centralino 0871/35931, fax 0871/3593829, in Chieti Scalo, V.le Benedetto Croce n. 147 (all'interno della Galleria Scalo), centralino 0871/35932 fax 0871/3593843 nei seguenti orari di apertura al pubblico:

- Lunedì, mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30;
- Martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

E' possibile inoltre collegarsi al sito internet del Comune Di Chieti www.comune.chieti.it ovvero www.teateservizi.com o inviare una e-mail al seguente indirizzo di posto elettronica: Teateservizi@alice.it.

Chieti, febbraio 2010

IL DIRETTORE
(dott. Luciano Iezzi)